Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

n. 112 del 06 dicembre 2021

Oggetto: Comune di Fiesole (FI). Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio "Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana" (PAI "dissesti geomorfologici") – Articolo 15 della disciplina del progetto di PAI. Esame e accoglimento osservazione al progetto di Piano e aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità relativamente alle aree P3b.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le*

unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità";

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)"*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente*

decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTI, inoltre, gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTO, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in legge entrato in vigore il 17 luglio 2020, ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1"* e al comma 4-ter che *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis"*;

VISTA la delibera della Giunta regionale della Regione Toscana n. 599 del 31 maggio 2021, recante "*Espressione dell'intesa in seno alla conferenza operativa delle Autorità di bacino distrettuali relativa agli atti di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, riguardanti modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità (...)*" ed in particolare il punto n. 2 del deliberato, ai sensi del quale i rappresentanti della Regione nominati in seno alla Conferenza Operativa sono delegati a esprimere l'intesa della Regione Toscana sugli atti di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005 recante "Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico" (PAI) e, in particolare, gli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI Arno e l'Allegato n. 2 contenente *"Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche"*;

VISTO il proprio precedente decreto n. 30 del 29.04.2019 con il quale è stato approvato il nuovo quadro conoscitivo della pericolosità geomorfologica del PAI relativamente al Comune di Fiesole, in occasione del procedimento di adeguamento al PAI ai sensi dell'art. 27 delle norme di attuazione del PAI Arno;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 con cui è stato adottato il *"Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana"* (di seguito PAI "dissesti geomorfologici") e il relativo avviso avente ad oggetto la comunicazione dell'avvenuta adozione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 9 del 13 gennaio 2020; da tale data ha preso avvio il termine per la consultazione e per le osservazioni al progetto PAI "dissesti geomorfologici";

VISTO l'articolo 3 della sopra richiamata deliberazione, ai sensi del quale è previsto che *"Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale e nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'art. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino, per quanto di competenza: (...) procede al riesame e all'aggiornamento delle mappe di pericolosità del progetto ai sensi dell'art. 15 della disciplina di Piano (...), previo parere della Conferenza Operativa"* e inoltre *"procede contestualmente all'aggiornamento delle mappe di pericolosità dei PAI vigenti, con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, definendo d'intesa con la regione toscana adeguate forme di pubblicità degli aggiornamenti compiuti"*;

VISTO, IN PARTICOLARE, l'articolo 4 della sopra richiamata deliberazione, ai sensi del quale è previsto che *"Ai fini di garantire l'espletamento delle attività di riesame e aggiornamento di cui all'articolo 3 della presente deliberazione, l'art. 15 della disciplina di Piano è adottato come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 ed entra immediatamente in vigore con l'adozione (...)"*;

VISTO, QUINDI, l'art.15 commi 4, 5 e 7 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", ai sensi del quale *"I Comuni, nell'ambito dei procedimenti di modifica e approvazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti ad assicurare la coerenza dei quadri conoscitivi redatti a scala comunale con il quadro di pericolosità del PAI; a tal fine il Comune provvede a coordinarsi, sin dall'avvio del procedimento, con l'Autorità di bacino e la Regione, per il riesame delle mappe di pericolosità del PAI seguendo i criteri di cui all'Allegato 3"; "Le proposte di riesame e modifica delle mappe derivanti dalle attività di cui al precedente comma 4 sono trasmesse all'Autorità di bacino che provvederà ad elaborare le modifiche delle mappe e ad approvarle con decreto del Segretario Generale, previo parere della conferenza operativa laddove l'aggiornamento riguardi ambiti sovracomunali o di area vasta. "; "i Comuni[...] sono tenuti a comunicare all'Autorità di bacino qualsiasi difformità e variazione del quadro conoscitivo di pericolosità vigente che, nell'ambito delle loro attività, venga riscontrata; ciò in particolare per quanto riguarda il verificarsi di nuove aree*

a pericolosità molto elevata e/o la modifica dei perimetri in dissesto esistenti. In tali casi l'Autorità procederà ai sensi dei precedenti commi 3 e 5. "

VISTO, inoltre, l'art.10 comma 2 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", ai sensi del quale *"Le Regioni, le Città metropolitane, le Province ed i Comuni nell'ambito dei procedimenti di modifica ed approvazione dei propri strumenti urbanistici possono proporre all'Autorità di bacino istanze di riesame e modifica delle aree P3b, ai sensi del successivo art. 15, al fine di confermare e/o rivedere in dettaglio le condizioni di potenziale instabilità, con conseguente revisione del quadro conoscitivo. "*

VISTO, pertanto, l'Allegato n. 3 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" contenente "*Modalità per le proposte di revisione ed aggiornamento delle mappe del PAI*", il cui contenuto è conforme ed integra quanto riportato nell'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI bacino Arno, contenente "*Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche*";

VISTA la nota n. 16886 del 08.06.2021, inviata dal comune di Fiesole, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 4588 del 09.06.2021, con la quale è stata trasmessa la richiesta motivata di stralcio delle aree P3b del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" sulla base del quadro conoscitivo per gli aspetti geologico-geomorfologici definito con decreto del Segretario Generale n. 30 del 29.04.2019, in occasione del procedimento di adeguamento al PAI ex art.27 del PAI Arno;

CONSIDERATO che la proposta di stralcio delle aree P3b avanzata dal Comune si configura come corretta applicazione dell'art. 10 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" e che tale proposta è stata verificata tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino a corretta applicazione dei criteri dell'allegato 3 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici";

DATO ATTO che, in base ai risultati degli approfondimenti sopra richiamati, l'Autorità di bacino ha ritenuto di accogliere integralmente la proposta del comune aggiornando di conseguenza per l'intero territorio del comune di Fiesole la banca dati geografica delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui all'art. 6 del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" secondo i criteri richiamati al punto precedente;

RITENUTO che i contenuti delle banche dati geografiche sopra richiamate siano stati definiti in coerenza ai dati disponibili e a quanto rilevato dai tecnici di questa Autorità e che la definizione delle pericolosità sia stata correttamente applicata in coerenza con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato 3 sopra citato;

VISTA, pertanto, la proposta di modifica ed integrazione delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui all'art. 6 del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" formulata dall'Autorità di bacino relativamente al comune di Fiesole;

VISTO il parere favorevole espresso in data 16 novembre 2021 dalla Conferenza Operativa, ai sensi dell'art. 3 della deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019, sulle modifiche ed integrazioni al progetto di PAI "dissesti geomorfologici";

RITENUTO, che, a seguito dell'istruttoria dell'Autorità di bacino e del parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento delle aree a pericolosità di cui all'art. 6 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5875;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo;

CONSIDERATO inoltre che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alle specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

ARTICOLO 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle delibera di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019, previo parere favorevole della Conferenza Operativa, il perimetro delle aree della pericolosità P3b del Progetto di PAI "dissesti geomorfologici" di cui all'art. 6 delle stesse norme, relativo al territorio del comune di Fiesole, è modificato, per le motivazioni di cui in premessa, così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5875.

ARTICOLO 2 – Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana e al comune di Fiesole ai fini della comunicazione relativa all'accoglimento dell'osservazione

inerente il quadro conoscitivo del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" e al conseguente aggiornamento dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi